

Rimborso ritardato, il Fisco paga i danni | Cassazione Ordinanza n. 28332 del 18/12/2013.

di [Sentenze tributarie](#)

Pubblicato il 17 Febbraio 2014

la Cassazione accogliendo il ricorso di una banca che chiedeva il risarcimento dei danni sofferti in seguito al ritardo eccessivo nel rimborso dell'IRES, ha affermato che l'amministrazione che tarda a rimborsare le imposte deve risarcire il contribuente di tutti i pregiudizi sofferti, inclusi gli interessi e il maggior danno (sentenza massimata da Antonino Pernice)

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza n.28332 del 18/12/2013.

Rilevato che, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

« La società Banca della T. Credito cooperativo s.c.p.a. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la C.T.R. Lazio, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.1224, secondo comma, c.c. sui ritardati pagamenti delle somme oggetto di rimborso Irpeg risultanti dalle dichiarazioni dei redditi mod. 760 per gli anni d'imposta dal 1988 al 1906 (escluso il 1992). La C.T.R. - dopo una serie di astratte affermazioni in diritto (concernenti gli elementi costitutivi del fatto illecito, la non configurabilità del danno esistenziale, la non risarcibilità della lesione del "diritto alla tranquillità"), del tutto scollegate dalla fattispecie concretamente sottoposta sul giudizio - ha motivato la propria decisione affermando che "in materia di Irpeg le regole riguardanti l'esecuzione dei rimborsi sono espresse dagli artt.37 e seguenti del d.p.r. n.602/73, i quali nulla stabiliscono a proposito del risarcimento del danno. In particolare il pagamento degli interessi per rimborso di imposte è regolamentato, come già detto, dagli art.44 e 44 bis del d.p.r. n.602/73, che, appunto, non prevedono la corresponsione di altri interessi per danni." »

Il ricorso si articola su tre motivi riferiti, i primi due, alla violazione dell'art.1224, 2^a c., c.c. in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa escludendo l'applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni pecuniarie del Fisco (primo motivo) ed equiparando la domanda della contribuente di risarcimento del

maggior danno ex art.1224, 2^a c., c.c. ad una domanda di risarcimento del danno esistenziale (secondo motivo); con il terzo motivo, infine, la ricorrente deduce la nullità della statuizione sulle spese della sentenza impugnata per assoluta assenza di motivazione, in violazione dell' art.36, 2^a c., n.4, D.Lgs. n. 546/1992. **Il primo motivo appare fondato.** L'affermazione della C.T.R. Lazio, secondo cui la domanda della contribuente di risarcimento del maggior danno ex art. 1224. secondo comma, cc andrebbe respinta perché la disciplina dettata in materia di rimborsi IRPEG dagli articoli 44 e 44 bis del d.p.r. n.602/73 non prevede la "corresponsione di altri interessi per danni", **contrasta con l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui anche con riferimento alle pretese restitutorie vantate dal contribuente nei confronti dell'Erario opera il principio che, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, può liquidarsi il danno da svalutazione monetaria, sempre che il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione e salva l'applicazione, imposta dalla specificità della disciplina dell'obbligazione tributaria, di un particolare rigore nella valutazione del materiale probatorio (sent. SS.UU. n.16871/07; conforme. Sez. Trib. n.26403/10).** La C.T.R. Lazio ha dunque errato nel ritenere non applicabile nel caso dell'obbligazione di rimborso IRPEG il disposto del secondo comma dell'art.1224 c.c. in quanto non si può negare in astratto il diritto del contribuente al risarcimento del maggior danno da ritardo nel rimborso IRPEG; salvo adottare particolare rigore nella valutazione della prova di tale danno, proprio in ragione della specialità della fattispecie tributaria. **Si propone quindi l'accoglimento del primo motivo di ricorso**, assorbiti il secondo e il terzo, e la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla C.T.R. Toscana, in altra composizione, perché questa si attenga al principio di diritto sopra enunciato e pertanto - ritenuta l'astratta risarcibilità del maggior danno ex art.1224, 2^a c., c.c. da ritardo nel pagamento dei rimborsi IRPEG - proceda alla concreta e rigorosa disamina delle prove al riguardo offerte dalla contribuente, verificando che la domanda della stessa risulti sorretta non dalla mera allegazione della sua qualità di imprenditore e dalla mera deduzione del fenomeno inflattivo come fatto notorio, bensì da specifiche indicazioni in ordine al danno derivato dalla indisponibilità del denaro determinata dall'inadempimento dell'Erario; che l'Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all'adunanza della camera di consiglio, ove peraltro non è intervenuta; che parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione; che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con rinvio alla C.T.R. Lazio, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. **P.Q.M. Accoglie il ricorso**, cassa la sentenza gravata e rinvia alla C.T.R. Lazio, che si atterrà al principio di diritto richiamato nella relazione trascritta in motivazione e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.